



COMUNE DI FORTUNAGO

Provincia di Pavia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 - 11 GENNAIO 2020

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS N. 175/2016 - ANNO 2019.

L'anno duemilaVENTI addì UNDICI del mese di GENNAIO alle ore 11,20 nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1^ convocazione.

Risultano:

1. BUONI O DEL BUONO Giulio	P
2. CORRADA Bruno	A
3. DELL'ACQUA Alberto	P
4. ELEFANTI Sara	A
5. GOGGI Paolo	A
6. LANFRANCHI Achille	P
7. PICCHI Elena	P
8. SAVIOTTI Carlo Stefano	A
9. SAVIOTTI Andrea	P
10. SCHIAVI Alessandro	P
11. ZIZIOLI Davide	A

PRESENTI N. 6

ASSENTI N.5

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Sabrina SILIBERTO

Il Signor LANFRANCHI Achille, – Sindaco – assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno:

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS N. 175/2016 - ANNO 2019.

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno;

-IL CONSIGLIO COMUNALE -

Premesso che il d.lgs. n. 175/2016, così come modificato dal d.lgs. n. 100/2017, entrato in vigore il 23 settembre 2016 rappresenta il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TUSPP);

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione di Questo Comune, approvato con deliberazione di G.C. n. 06 del 28.03.2015, e successivamente aggiornato con la relazione sui risultati conseguiti trasmessa alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia ai sensi dell'articolo 1, comma 612 della legge n. 190/2014;

Dato atto che Questo Comune, con delibera del Consiglio comunale n. 20 del 30.09.2017, ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 del TUSPP, comprensiva della ricognizione delle società a partecipazione diretta ed indiretta e delle decisioni assunte per ciascuna partecipazione, quale aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 22.12.2018 è stato approvato piano di razionalizzazione delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs n. 175/2016 per l'anno 2018;

Accertato che, in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSPP, Questo Ente ha disposto di mantenere le partecipazioni in:

PARTECIPAZIONI DIRETTE:

Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività svolta
BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.R.L.	0,0048%	Gestione reti fognarie e impianti di depurazione acque reflue
GAL OLTREPO PAVESE SRL	1,39%	Gruppo Azione locale-promozione e sviluppo del territorio

PARTECIPAZIONI INDIRETTE:

Denominazione società	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
PAVIA ACQUE SCARL	BRONI-STRADELLA PUBBLICA SRL	0,0002	Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione rifiuti e risanamento
BRONI-STRADELLA GAS SRL	BRONI-STRADELLA PUBBLICA SRL	0,0001	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
AQUA PLANET S.R.L.	BRONI-STRADELLA PUBBLICA SRL	0.0015	Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
ASCOM FIDI PAVIA SOC. COOP.	BRONI-STRADELLA PUBBLICA SRL	0,0000	Istituto di credito

BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO SPC. COOP. A R.L.	BRONI-STRADELLA PUBBLICA SRL	0,0000	Istituto bancario
GAL OLTREPO PAVESE SRL	BRONI-STRADELLA PUBBLICA SRL	0,0113	Gruppo Azione locale- promozione e sviluppo del territorio

Considerato che:

- l'articolo 4, comma 1 del TUSPP prevede che gli enti locali non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in "*società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali*";

- fermo restando il vincolo funzionale di cui al comma 1 dell'articolo 4, gli enti locali possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2 del TUSPP, di seguito elencate:

a. *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

b. *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

c. *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

d. *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

e. *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

Tenuto conto che l'articolo 20 del TUSPP prevede che le amministrazioni pubbliche predispongono un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle proprie partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

a) *"partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*

b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*

d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*

e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*

f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*

g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";*

Tenuto conto che per l'adozione del presente atto, l'articolo 26, comma 12-quinquies TUSPP ha precisato che ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20 comma 2, lettera d), "*si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per i trienni 2015- 2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20*";

Precisato che l'articolo prevede inoltre che il piano annuale di razionalizzazione sia adottato entro il 31 dicembre di ogni anno ed inviato alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15 del TUSPP;

Preso atto che:

- l'articolo 1 comma 5 prevede che le disposizioni del TUSPP "*si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1 lettera p*";

- il TUSPP definisce società quotate "*le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati*";

- l'articolo 26, comma 3 prevede che "*le pubbliche amministrazioni possono mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015*";

Preso atto che la Corte dei Conti ha precisato che la ricognizione è da effettuare per tutte le partecipazioni dirette e indirette, anche se di minima entità, e ha chiarito che il perimetro delle partecipazioni indirette oggetto di rilevazione comprende "*quelle detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di altro organismo a controllo pubblico da parte della medesima (art. 2, co. 1, lett. g)*";

Preso atto che:

- in data 02.12.2019, la [Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica \(TUSP\) presso il MEF - Dipartimento del Tesoro](#) ha pubblicato apposite **Linee guida**, condivise con la Corte dei conti, fornendo alcuni chiarimenti in merito all'applicazione di talune disposizioni del TUSP;

- Le linee guida contengono anche uno schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni - detenute al 31 dicembre 2017 - che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre, ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

- Lo schema tipo, disponibile anche in formato elaborabile, è inoltre funzionale alla comunicazione alla Struttura di monitoraggio dell'esito della razionalizzazione periodica, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro;

Dato atto che la ricognizione riguarda tutte le partecipazioni, dirette o indirette, detenute da Questo Comune alla data del 31 dicembre 2018;

Richiamato quanto indicato a pagina 6 delle Linee Guida pubblicate dal M.E.F. e precisamente:

"... rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto)";

Preso atto che:

- l'articolo 20, comma 7 del TUSPP prevede espressamente che la mancata adozione del piano di razionalizzazione da parte degli enti locali "*comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti*";

- l'articolo 24, comma 5 del TUSPP prevede espressamente che "*in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437- quater del codice civile*".

Acquisiti i pareri sulla presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario;

Visto il parere favorevole espresso dal revisore dei conti;

Tutto ciò premesso,

Con i seguenti voti, resi in forma palese per alzata di mano:

presenti N.6

astenuiti N.0

votanti N.6

voti favorevoli N.6

voti contrari N.0

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 1) DI APPROVARE il piano di razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di Fortunago , ai sensi dell'articolo 20 del TUSPP - anno 2019, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (all.to 1).
- 2) DI MANTENERE, per le motivazioni espresse nel documento allegato, le partecipazioni in:

PARTECIPAZIONI DIRETTE:

Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività svolta
BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.R.L.	0,0048%	Gestione reti fognarie e impianti di depurazione acque reflue
GAL OLTREPO PAVESE SRL	1,39%	Gruppo Azione locale-promozione e sviluppo del territorio

PARTECIPAZIONI INDIRETTE:

Denominazione società	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
PAVIA ACQUE SCARL	BRONI-STRADELLA PUBBLICA SRL	0,0002	Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione rifiuti e risanamento
BRONI-STRADELLA GAS SRL	BRONI-STRADELLA PUBBLICA SRL	0,0001	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
AQUA PLANET S.R.L.	BRONI-STRADELLA PUBBLICA SRL	0.0015	Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
ASCOM FIDI PAVIA SOC. COOP.	BRONI-STRADELLA PUBBLICA SRL	0,0000	Istituto di credito
BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO SPC. COOP. A R.L.	BRONI-STRADELLA PUBBLICA SRL	0,0000	Istituto bancario
GAL OLTREPO PAVESE SRL	BRONI-STRADELLA PUBBLICA SRL	0,0113	Gruppo Azione locale-promozione e sviluppo del territorio

- 3) DI APPROVARE altresì i seguenti allegati (n. 2, 3 e 4) previsti dalle Linee Guida del M.E.F. ad oggetto:

4.a) Schede per il censimento annuale delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni

4.b) Schede per il Censimento annuale dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo di società e di enti partecipati e non partecipati dando atto che nessun rappresentante del Comune di Fortunago ricopre incarichi nelle società partecipate direttamente o indirettamente.

4.c) Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione 2018.

- 5) DI DISPORRE, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del TUSPP, che il presente provvedimento di ricognizione sia inviato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia, nonché alla struttura di cui all'articolo 15 del TUSPP.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere;

Con i seguenti voti, resi in forma palese per alzata di mano:

presenti N.6

astenuti N.0

votanti N.6

voti favorevoli N.6

voti contrari N.0

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 267/00.

IL PRESIDENTE
F.to LANFRANCHI Achille

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Sabrina SILIBERTO

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 22.01.2020
Fortunago , li 22.01.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Sabrina SILIBERTO

ESECUTIVITA'

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Parere sulla presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio finanziario
Emilia Sgorbini